

N. 727/2009 R.G.N.R.

N. 1791/2009 R. G.I.P.



TRIBUNALE di CASTROVILLARI
UFFICIO del GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

- art. 408 e ss. c.p.p., 125 disp. att. c.p.p. -

il Giudice, dott.ssa Annamaria Grimaldi;

letta la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. in data 02.07.2009, nei confronti di:

1. GALLO Gianluca
2. PISCITELLI Liborio,

entrambi in atti generalizzati;

indagati nel procedimento sopra indicato per il reato di cui agli artt. 110, 323 c.p. commesso in Cassano Ionio dal 19.08.2005 al 16.11.2007 (data della denuncia);

letti gli atti del procedimento;

rilevato che la richiesta avanzata dal P.M. è fondata e merita di essere accolta, atteso che nelle vicende attinenti alla associazione "Consorzio Sibari Città del Mare" ed, in particolare, nelle condotte degli odierni indagati non si ravvisano gli estremi del contestato reato di abuso di ufficio; ed invero, al di là delle contestazioni espresse da alcuni proprietari degli immobili siti in loc. Marina di Sibari in ordine alla costituzione e alla successiva gestione da parte del Piscitelli della suddetta associazione, non emergono concretamente né sono state segnalate specifiche violazioni di legge imputabili agli amministratori comunali (nella specie al sindaco Gallo); neppure vi sono indizi dai quali evincere che la censurata gestione della Associazione abbia procurato intenzionalmente un vantaggio patrimoniale agli indagato o ad altri ovvero arrecato danni;

infine non si ritiene di ravvisare nei fatti rappresentati, relativi soprattutto alla costituzione e alla definizione della associazione, alcuna truffa: non risulta, infatti, che siano stati posti in essere raggiri né che sia stata data una rappresentazione della realtà della associazione fuorviante dal momento che ciascun proprietario aveva modo e stramenti per informarsi sulle finalità e natura giuridica della associazione e di scegliere liberamente se aderirvi o meno;

Alla stregua di tali considerazioni, deve pertanto concludersi che le risultanze delle indagini preliminari non siano idonee a sostenere l'accusa in giudizio;

P.Q.M.

visto l'art. 408 c.p.p., 125 D.lv. 271/89;

dispone l'archiviazione del presente procedimento in ordine al reato in premessa specificato e per l'effetto ordina restituirsi gli atti al Pubblico Ministero in sede.

Castrovillari, 27.01.2010

Il Giudice

dott.ssa Annamaria Grimaldi

Depositato in Cancelleria
oggi 27 GEN. 2010

Il Cancelliere CI
Dott. Rocco PALMINUTO



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Castrovillari

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

~ artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 ~

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Castrovillari
SEDE

Il Pubblico Ministero
dr Baldo Pisani

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. nei confronti di:

- **GALLO Gianluca**, nato a Roma il 22.11.1968 e residente a Cassano Ionio in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Cassano Ionio;
- **PISCITELLI Liborio**, nato a Cosenza il 08.03.1963 ed ivi residente in Via Provinciale s.n.c. in qualità di Presidente dell'Associazione denominata "Consorzio Sibari Città del Mare";

per l'ipotesi di reato:

- ❖ art. ~~10~~ 323 c.p.

evidenziata la parte offesa in:

CAVALLARO Antonio Michele + 28

OSSERVA

che gli elementi in atti non consentono di sostenere l'accusa in giudizio.

In particolare, dalla lettura della documentazione acquisita dai Carabinieri di Cassano Ionio a seguito di specifica delega, non emergono fatti e circostanze a carico degli indagati tanto da ipotizzare l'applicazione dell'art. 323 c.p..

Emerge altresì che il denunciante ed alcuni utenti e/o proprietari di immobili del c.d. villaggio "Marina di Sibari" non condividono l'operato della Associazione/Consorzio denominata "Consorzio Sibari Città del Mare" contestandone finanche la sua nascita e la sua definizione (Associazione/Consorzio) facendo così ritenere che trattasi nella fattispecie di questioni rientranti nel diritto amministrativo dal risolversi innanzi al competente T.A.R..



RITENUTA

quindi l'infondatezza della notizia di reato in quanto gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non appaiono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

visti gli artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D. Lvo. 271/89

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio.

- Chiede altresì la confisca e distruzione di quanto in sequestro
- Chiede altresì la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro

MANDA

la alla segreteria per quanto di competenza

- per l'inoltro dell'avviso di cui all'articolo 408 comma II c.p.p alla persona offesa che ne ha fatto richiesta domiciliata in _____
- per l'inoltro dell'avviso di cui all'articolo 408 comma II c.p.p alla persona offesa che ne ha fatto richiesta, domiciliata ex articolo 33 disp att. c.p.p. presso il difensore Avvocato _____ del Foro di _____ con studio in _____ Via _____

Castrovillari, 19 MAR. 2009

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

di Buldo Pisani Sost.

VISTO in data 31 / 3 / 2009

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dr. Cons. Franco GIACOMANTONIO

Depositato in Cancelleria

oggi 02 LUG. 2009

Il Cancelliere
Dot. Rocco PALAMINUCCI